DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 26 novembre 1996, n. 0429/Pres.

Regolamento concernente le modalità per la determinazione della spesa ammissibile e quelle attinenti la documentazione da allegare per il finanziamento della formazione degli strumenti urbanistici ai sensi della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28, modificata dall'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19.

Art. 1 Applicazione tariffa professionale

- 1. Per la commisurazione della spesa ritenuta ammissibile per le prestazioni urbanistiche viene applicata la tariffa professionale di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 1 dicembre 1969, n. 6679, con le specificazioni di cui agli articoli 2 e 3.
- 2. La suddetta tariffa è adeguata con l'applicazione della variazione dell'indice dei prezzi al consumo stabilita dall'I.S.T.A.T., secondo l'ultimo dato disponibile alla data del termine ultimo stabilito per le domande di contributo (31 gennaio).

Art. 2 Spesa ammissibile per il finanziamento dei piani regolatori generali comunali

- 1. Le operazioni da effettuarsi per il calcolo della spesa ammissibile risultano le sequenti:
- a) (articolo 5, 4° comma, circolare n. 6679/69) Individuazione della tariffa base ottenuta dall'applicazione di un importo variabile in relazione al numero degli abitanti (tabella A della tariffa);
- b) (articolo 5, 8° comma, circolare n. 6679/69) Eventuale integrazione della tariffa base nella percentuale massima cumulata del 50% dovuta alla presenza delle particolari situazioni espressamente indicate;
- c) (articolo 2, ultimo comma, circolare n. 6679/69).Addizione delle spese per l'espletamento dell'incarico, rimborsabili in misura forfetaria secondo le percentuali fissate dalla circolare ministeriale

- sopraccitata, variabili in relazione all'ammontare dell'onorario (tab. B della tariffa);
- d) Adeguamento ISTAT, secondo l'ultimo dato disponibile alla data del termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande di contributo (31 gennaio).
- 2. L'eventuale integrazione della tariffa base, nella percentuale prevista dall'articolo 5, 8° comma, della circolare n. 6679/69, di cui alla lettera b) del comma 1, viene determinata in relazione alle motivazioni di volta in volta indicate dai Comuni in sede di richiesta di contributo.

Art. 2 bis (1)

Spesa ammissibile per il finanziamento delle varianti al P.R.G.C. di contenuto settoriale al fine della revisione dei vincoli urbanistici attualmente decaduti

1. Le operazioni da effettuarsi per il calcolo della spesa ammissibile sono quelle di cui all'articolo 2. Alla somma così ottenuta va applicata la riduzione del 60%.

Art. 2 ter (2)

Spesa ammissibile per il finanziamento delle varianti al P.R.G.C. relative alle aree di rilevante interesse ambientale (ARIA) e ai territori destinati dagli strumenti urbanistici comunali a parco naturale o ad ambiti di tutela ambientale previsti dal piano urbanistico regionale (articolo 5, comma 3 della legge regionale 42/1996)

- 1. Le operazioni da effettuarsi per il calcolo della spesa ammissibile risultano le seguenti:
- a) (articolo 5, 4° comma, circolare n. 6679/69). Applicazione della prima aliquota della tabella A della tariffa (lire 1.500.000);
- b) (articolo 5, 8° comma, circolare n. 6679/69). Eventuale integrazione della tariffa base nella percentuale massima cumulata del 50% dovuta alla presenza delle particolari situazioni espressamente indicate;
- c) (articolo 2, ultimo comma, circolare n. 6679/69). Addizione delle spese per l'espletamento dell'incarico, rimborsabili in misura forfettaria secondo le

⁽¹⁾ Articolo aggiunto dal DPGR 20 novembre 1998, n. 0401/Pres. (BUR 19.5.1999, n. 20).

- percentuali fissate dalla circolare ministeriale sopraccitata, variabili in relazione all'ammontare dell'onorario (tabella B della tariffa);
- d) adeguamento ISTAT, secondo l'ultimo dato disponibile alla data del termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande di contributo (31 gennaio).
- 2. L'eventuale integrazione della tariffa base, nella percentuale prevista dall'articolo 5, 8° comma, della circolare n. 6679/69, di cui alla lettere b) del comma 1, viene determinata in relazione alle motivazioni di volta in volta indicate dai Comuni in sede di richiesta di contributo.
- 3. Alla somma così ottenuta va applicata la riduzione del 75% per una superficie fino a 500 ettari.
- 4. Per una superficie superiore ai 500 ettari la riduzione è del 70%.
- (2) Articolo aggiunto dal DPGR 18 dicembre 2000, n. 0464/Pres. (BUR 21.2.2001, n. 8).

Art. 3

Spesa ammissibile per il finanziamento dei piani regolatori particolareggiati comunali

- 1. Le operazioni da effettuarsi per il calcolo della spesa ammissibile risultano le seguenti:
- a) (articolo 8, 6° comma, lettera a) e articolo 9, 2° comma, circolare n. 6679/69). Sommatoria di due termini: il primo riferito alla superficie del terreno del piano particolareggiato ed il secondo alla volumetria esistente e di progetto della superficie considerata in base alle prescrizioni del piano regolatore generale;
- b) (articolo 8, 6° comma, lettera b) circolare n. 6679/69). Adeguamento della somma di cui alla lettera a) in base ai coefficienti indicati nella tabella ivi riportata;
- c) (articolo 8, 9° comma, lettere a) e b), circolare n. 6679/69). Eventuale aumento dell'onorario di quanto determinato alle lettere a) e b) nella percentuale massima del 20% per difficoltà dovute all'altimetria del terreno o alla presenza di elementi particolarmente vincolanti (attrezzature, infrastrutture prevalenti rispetto all'edilizia, edifici monumentali, servizi ecc.) e nella percentuale massima del 50% per le zone comprendenti ristrutturazione viaria ed edilizia;

- d) qualora l'incarico del piano particolareggiato sia affidato allo stesso compilatore del piano regolatore generale, l'onorario previsto viene ridotto del 10%.
- e) (articolo 2, ultimo comma, circolare n. 6679/69).

 Addizione delle spese per l'espletamento dell'incarico, rimborsabili in misura forfetaria secondo le percentuali fissate dalla circolare ministeriale sopraccitata, variabili in relazione all'ammontare dell'onorario (tab. B della tariffa);
- f) adeguamento ISTAT, secondo l'ultimo dato disponibile alla data del termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande di contributo (31 gennaio).
- 2. L'eventuale integrazione dell'onorario, nella percentuale prevista dall'articolo 8, 9° comma, lettere a) e b), circolare n. 6679/69, di cui alla lettera c) del comma 1, viene determinata in relazione alle motivazioni di volta in volta indicate dai Comuni in sede di richiesta di contributo.
- 3. Nel calcolo della spesa ammissibile, all'onorario del professionista, va applicata la riduzione del 20%.

Art. 4

Spesa ammissibile per il finanziamento dell'indagine geologica

- 1. Per la determinazione della spesa ammissibile per le prestazioni geologiche viene applicata la tariffa professionale di cui al D.M. 18 novembre 1971, n. 306 e successive modificazioni.
- 2. Le parcelle del geologo devono essere provviste del visto dell'Ordine regionale dei geologi.

Art. 5

Documentazione della richiesta di contributo

- 1. Le domande relative alla concessione di contributi per la formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, e loro varianti, devono essere corredate dalla documentazione di seguito elencata:
- a) relazione sullo stato di pianificazione comunale (strumenti urbanistici vigenti, loro data di approvazione regionale o comunale, successive varianti) con indicate le motivazioni urbanistiche inerenti la

formazione dello strumento urbanistico per il quale si chiede il finanziamento regionale e quelle utili per le eventuali integrazioni degli onorari, di cui all'articolo 2, comma 2 e di cui all'articolo 3, comma 2;

- b) preventivi di spesa redatti in base alle tariffe professionali;
- c) deliberazione esecutiva con la quale si autorizza il Sindaco a presentare l'istanza di contributo.

Art. 6 Documentazione delle richieste di erogazione

- 1. L'erogazione del 90% del contributo e del restante 10% ha luogo, previa presentazione di apposita domanda da parte dei Comuni, corredata dalla seguente documentazione in duplice copia conforme all'originale:
- a) atti di liquidazione degli acconti e del saldo dei compensi dovuti ai professionisti redattori dei piani urbanistici e delle indagini geologiche;
- b fatture dei professionisti;
- c) mandati di pagamento.